



PAE

Piano delle Attività Estrattive

Art. 7 L.R. 17/91 e s.m.i.



E4 Norme Tecniche di Attuazione

Sindaco:

Pasquale Novelli

Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità e Manutenzioni:

Paolo Cesaretti

Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale:

Geom. Ivo Rossi

Adottato:

Del. C.C. n. __ del __/__/2020

Approvato:

Del. C.C. n. __ del __/__/2020

Geol. Arianna Lazzerini

Tecnico in Valutazione di Impatto Ambientale

Piazza Marini 25, 47822 Santarcangelo di R. (RN)

a.lazzerini71@gmail.com - 0541624073



Consulenza specialistica

Via Luigi Galvani, 4

47122 Forlì (FC)

Tel. e Fax: 0543 705445

segreteria@studio-verde.it

Dr. For. Giovanni Grapeggia

Elaborazioni cartografiche



Geologica
Tecnologie per il territorio

Consulenza ambientale

Dr. Daniele Bronzetti

Luglio 2020



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Redazione e finalità del Piano)	3
Art. 2 (elaborati costitutivi del P.A.E.)	3
Art. 3 (contenuti del P.A.E.)	4
Art. 4 (Periodo di validità del Piano)	4
Art. 5 (definizioni e campo di applicazione)	5
Art. 6 (attrezzature di servizio)	6
Art. 7 (modalità di attuazione)	8
Art. 8 (Autorizzazione all'attività estrattiva)	10
Art. 9 (procedure di valutazione di impatto ambientale o screening)	11
Art. 10 (Contenuti della domanda)	11
Art. 11 - (Prescrizioni topografiche relative alle domande di autorizzazione)	13
Art.12 (Convezione per l'autorizzazione dell'attività estrattiva)	15
Art.13 (durata dell'autorizzazione)	16
Art. 14 (vigilanza e controlli)	16
Art. 15 (Sanzioni e provvedimenti)	17
Art. 16 (Comunicazioni agli Enti pubblici)	18
Art. 17 (Rinvio ad altre norme vigenti, atti e documenti)	19
TITOLO II – NORME PARTICOLARI	20
Art.18 (Zonizzazione dell'attività estrattiva)	20
Art.19 (Tipi Litologici considerati)	20
Art. 20 (situazione/stato di fatto e indirizzi per il recupero delle aree zonizzate)	20
Art. 21 - (Distanze)	21
Art. 22 - (Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59)	21
Art. 23 - (Modalità di intervento e di recupero delle aree con potenzialità estrattiva)	22
Art. 24 - (Zone boscate)	23
Art. 25 - (Rete di deflusso)	24
Art. 26 - (Decorticazione e conservazione del terreno vegetale)	24
Art. 27- (Materiali di scarto accantonati per le sistemazioni finali - Utilizzo dell'eventuale materiale in esubero – conferimento di materiale da esterno)	25
Art. 28 (Pendenze delle scarpate, altezza dei fronti di scavo)	26
Art. 29 - (Tutela delle acque sotterranee)	26
Art. 30 - (Ritombamenti)	27
E4 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	1



Art. 31 – Monitoraggio ambientale (rumore, polveri, altri inquinanti)	27
Art. 32 - (Schede relative agli ambiti estrattivi di progetto)	28
TITOLO III – QUANTITATIVI ESTRAIBILI E BILANCIO AMBIENTALE	28
Art. 33 (Obiettivi quantità)	28
Art. 34 (Quantità individuate)	29
Art. 35 (Accordi con i privati per le aree destinate al recupero delle aree soggette ad attività estrattive)	29
Art. 36 (Indicatori ambientali)	29
Art. 37 (Indicatori per il monitoraggio)	32



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Redazione e finalità del Piano)

Il presente Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Talamello, redatto a norma dell'articolo 7 della Legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 e s.m.i., disciplina le attività estrattive perseguendo obiettivi di riordino delle stesse attività, secondo indirizzi e criteri di massima compatibilità fra le esigenze economiche e quelle di tutela ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.

Nella redazione delle presenti norme si è tenuto conto:

- delle previsioni del Piano infraregionale delle Attività estrattive (P.I.A.E.) redatto dalla Provincia Rimini e adottato dalla stessa con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26 marzo 1993, definitivamente approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1820 del 14 ottobre 1997
- della variante specifica allo stesso strumento adottata con Delibera di Consiglio Provinciale n.89 del 25 settembre 2000 e approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1519 del 31 luglio 2001
- della 2° variante parziale al PIAE approvata con D.C.P. n. 3 del 15/12/2011 per “approvazione della variante parziale al PEAE e al PPAE della Provincia di Pesaro-Urbino;
- che con la D.C.P. n.3 del 15/12/2011 si è formalmente introdotto nel PIAE la pianificazione in materia di cave presente nei Comuni del territorio dell’alta Valmarecchia confluiti dalla Provincia di Pesaro e Urbino nella Provincia di Rimini, nonchè si è estesa l’applicazione della normativa sull’attività estrattivo della Regione Emilia Romagna al territorio in oggetto in precedenza aggregato alla Regione Marche;
- della legislazione nazionale e regionale del settore con particolare riferimento alla L.R. 17/1991 e s.m.i., alle "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. n.128 del 9.4.1959.

Art. 2 (elaborati costitutivi del P.A.E.)

In base alle disposizioni previste dall’art. 7 della L.R. 17/91 e s.m.i., dalla Circolare della Regione Emilia – Romagna del 10/06/1992, nonché da quelle del P.I.A.E., si elencano gli elaborati di progetto costitutivi del presente P.A.E.:

- 1) *Relazione generale (Elaborato E1);*
- 2) *Relazione geologica (Elaborato E2);*
- 3) *Relazione sugli aspetti naturalistici ed ecologici (Elaborato E3);*
- 4) *Norme tecniche di attuazione (Elaborato E4);*
- 5) *Relazione di Valsat e Bilancio ambientale (Elaborato E5);*
- 6) *Schede monografiche delle aree estrattive (Elaborato E6)*
 - a) *Ambito SMN2-1 “Case Monti”*
 - b) *Ambito estrattivo dismesso “I Monti”*
- 7) *Convenzione tipo (Elaborato E7)*
- 8) *Documento di sintesi – sintesi non tecnica (Elaborato E8);*



Art. 3 (contenuti del P.A.E.)

Il presente P.A.E comunale, che costituisce variante specifica dello strumento urbanistico comunale vigente, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91 e s.m.i., delle previsioni contenute nel P.I.A.E., individua:

- 1) le aree da destinare ad attività estrattiva e i siti dismessi da recuperare entro i limiti e sulla base dei criteri definiti dal P.I.A.E., le relative quantità estraibili, la localizzazione degli elementi incongrui (impianti di lavorazione dismessi, edifici e strutture ecc..) all'interno delle aree zonizzate, non più coerenti con le finalità del piano ;
- 2) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
- 3) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- 4) le modalità di gestione;
- 5) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
- 6) detta all'interno delle presenti N.T.A.:
 - norme relative alla predisposizione della cartografia di base;
 - norme sulla regimazione delle acque di deflusso (art. 12 del P.I.A.E.);
 - norme sulla conservazione e sistemazione del terreno vegetale e del materiale di scarto (art 13 del P.I.A.E.);
 - norme relative ai profili delle cave e alle altezze dei fronti di scavo (art 17 del P.I.A.E.);
 - norme a tutela delle acque sotterranee (art. 9 del P.I.A.E.);
- 7) prevede le opportune azioni per contenere gli inquinamenti;
- 8) identifica gli impianti di lavorazione e trasformazione e ne stabilisce l'idoneità ambientale (art. 16 del P.I.A.E.);

Il P.A.E. inoltre contiene:

- la definizione per ciascun ambito estrattivo degli indici di riferimento per la presentazione dei piani di coltivazione: U.M.I. (unità minime di intervento), profondità massima di scavo, quantitativo estraibile, distanza di rispetto dalla eventuale falda, e tutto quanto non specificato nei punti precedenti 2) 3) 4).
- l'indicazione, fra le aree elencate al precedente punto 1), di quelle da sottoporre a V.I.A. ai sensi della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
- modalità e i criteri con cui verranno condotte le procedure di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening).

Art. 4 (Periodo di validità del Piano)

Il presente P.A.E. costituisce variante specifica del Piano Regolatore Generale Comunale di Talamello, approvato con D.C.C. n. 10 del 06/06/2005, aggiorna il Quadro Conoscitivo del PSC/RUE associati, approvato con D.C.C. N. 46 DEL 24/11/2017, ed è corredato da relazione illustrativa, cartografia di riferimento e relative Norme Tecniche d'Attuazione.

La sua validità è di 10 (dieci) anni a partire dalla data di approvazione, salvo eventuali verifiche da attuarsi come previsto dall'art. 6 L.R. 17/1991 e s.m.i..

Il P.A.E. comunale entrerà in salvaguardia a decorrere dalla data di esecutività della delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale.



Art. 5 (definizioni e campo di applicazione)

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme in sede di attuazione della pianificazione comunale si definiscono i seguenti termini:

- a) **attività estrattive**, si intendono ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/91 e s.m.i., le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo tese ad estrarre, commercializzare e utilizzare i materiali di cui al comma 3° dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n° 1443, come modificato dalla L. 7 novembre 1941 n° 1360, svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo. In dette attività si intendono comprese anche le opere di prima lavorazione degli inerti e tutti gli impianti e le attrezzature ad esse connesse.
- b) **Polo estrattivo**, si intendono le aree individuate ai sensi del punto 2 lettera b) della Circolare RER prot. 4402/19.1 del 10/06/1992: sono da considerare Poli Estrattivi "le previsioni estrattive con potenzialità anche inferiori a 200.000 mc che vadano ad interessare materiali con scarsa diffusione sul territorio regionale e/o costituiscano emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto". Il Polo Estrattivo costituisce l'elemento di "rango" superiore, all'interno del quale il PAE comunale può individuare e produrre suddivisioni in ambiti e Unità Minime di Intervento (UMI).
- c) **Ambito estrattivo**, si intendono le aree di cava individuate e normate dal PAE comunale e costituite da tre distinte tipologie di siti:
 - 1) Ambiti estrattivi prodotti dalla suddivisione interna di poli estrattivi – settori a diversa destinazione e modalità di gestione;
 - 2) Ambiti estrattivi esterni, isolati e non rientranti in poli estrattivi per i quali è prevista estrazione di materiali di minor pregio e comunque non rientranti nelle definizioni della circolare RER prot. 4402/19.1-1992;
 - 3) Ambiti estrattivi esterni, isolati senza potenzialità estrattiva residua o per i quali vengano solo previsti interventi di sistemazione e riqualificazione ambientale.L'ambito può essere ulteriormente suddiviso internamente (dal PAE comunale) in UMI definite in base alle caratteristiche di cui alla lettera d) seguente;
- d) **Unità minime di intervento**, si intendono le porzioni minime in cui, sulla base delle condizioni ambientali, morfologiche e fondiari dell'area si è ritenuto opportuno suddividere un sito di completamento nel P.A.E.; attraverso le U.M.I. il P.A.E. individua gli stralci funzionali minimi, definendo, per ciascuno di questi, modalità e tempi di attuazione.
Nei casi in cui all'interno di un sito siano state individuate più U.M.I., (unità minime di intervento), la scheda di intervento provvede a definire anche le linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Ove nel P.A.E. non si sia proceduto alla suddivisione in più U.M.I. di un sito, si intende che lo stesso ambito è costituito da una unica unità funzionale, ed il progetto riguarderà l'intera area. All'interno di una stessa UMI non potranno essere rilasciate più autorizzazioni con attività svolte contemporaneamente.
- e) **Siti di cava dismessi**, interessano cave dismesse o abbandonate e per le quali non viene più ravvisata la necessità di interventi di recupero o ricomposizione ambientale essendo rinaturalizzate o nel tempo destinate ad altre funzioni compatibili. I siti di cava dismessi, rappresentati nelle tavole cartografiche allegate al PAE, derivano principalmente dal Censimento delle cave della Provincia di Pesaro-Urbino.
- f) **Siti di cava recuperati**, siti di cava per i quali sono stati completati interventi di sistemazione



finale e riqualificazione ambientale e morfologica.

- g) **I materiali di scarto** destinati alla sistemazione ambientale all'interno del Polo di origine, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2008, sono definiti rifiuti di estrazione e come tali sono disciplinati dal Decreto medesimo. Nel caso dei siti presenti nel territorio comunale i rifiuti di estrazione ovvero materiali di scarto, sono costituiti dalle seguenti tipologie:
- terra non inquinata, come da art. 3 punto e) del D.Lgs. 117/2008, (suolo vegetale asportato prima della scoperchiatura del materiale utile) proveniente da materiali di scavo dell'orizzonte pedologico non trattato con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né successivamente per la messa in posto nel ripristino dell'area estrattiva;
 - inerti derivanti dalla scoperchiatura del materiale utile come da art. 3 punto c del D.Lgs. 17/2008; si tratta di materiali eluvio-colluviali presenti localmente in copertura al materiale estraibile. Gli stessi, non trattati con nessun tipo di sostanza chimica ma semplicemente riposizionati per le operazioni legate al recupero ambientale di tipo morfologico di aree estrattive, non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica e biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano né sono oggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana e, in particolare, non danneggiano la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
 - sterile, derivato dalla lavorazione del materiale estratto dalla cava, per il quale si possa escludere che lo stesso, avendo subito semplicemente un trattamento fisico senza utilizzo di sostanze classificabili come pericolose, sulla base dell'Elenco europeo dei rifiuti (2000/532/CE), possa rientrare nell'ambito dei rifiuti pericolosi.

Per i siti di cui alle lettere e) ed f) precedenti, non trovano applicazione le presenti norme e si applicano per essi le relative e specifiche norme contenute negli strumenti di pianificazione e nei regolamenti comunali vigenti.

Art. 6 (attrezzature di servizio)

1. Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.
2. Gli strumenti di supporto ausiliari consistenti in:
 - a) viabilità provvisoria di cava;
 - b) viabilità di accesso e di collegamento alla viabilità pubblica;
 - c) attrezzature per il monitoraggio ambientale;
 - d) opere di mitigazione o compensazione degli impatti ambientali;possono essere realizzati, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche al di fuori del comparto estrattivo.
3. Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il "Permesso di Costruire" o la "Denuncia di Inizio Attività" previsti dalla L.R. 31/2002 e s.m.i., nella fattispecie le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli interventi di mitigazione preventiva, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.
4. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico



provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

5. L'esecuzione di piazzali di stoccaggio temporaneo dei materiali estratti, impianti di pesatura, cancelli, recinzioni, fossi di scolo, argini perimetrali, ricoveri e servizi igienici per il personale, la viabilità provvisoria di accesso alla cava e di collegamento alla viabilità pubblica, possono essere autorizzati contestualmente all'autorizzazione estrattiva o separatamente con apposito atto del Comune. Tali opere sono da ritenersi temporanee e provvisorie, da rimuovere, con ripristino delle condizioni iniziali, alla scadenza dell'autorizzazione estrattiva, quando non altrimenti specificato.
6. I manufatti esistenti all'interno di tale zonizzazione sono oggetto esclusivamente di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
7. All'interno delle aree estrattive individuate dal PAE comunale sono consentite nuove edificazioni al solo scopo di dotare l'attività di apposite strutture di servizio alla stessa (uffici, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, depositi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - U.F. superficie massima coperta = 200 mq per i primi 3 Ha e 150 mq per i successivi fino ad un massimo di 2000 mq;
 - Distanza dai confini = distanza minima dai confini di proprietà di zonizzazione e dalle strade ml. 30,00;
 - H.M. altezza massima del fabbricato = ml. 7,50 (salvo costruzioni particolari: silos, serbatoi etc...).Queste strutture dovranno essere demolite contestualmente al cessare dell'attività estrattiva. Tale adempimento dovrà essere garantito mediante fideiussione bancaria o assicurativa eventualmente anche cumulativa rispetto a quella prevista dalla convenzione tipo all'attività estrattiva della L. R. 17/91 e s.m.i..
8. Il rilascio di autorizzazioni e permessi relativi alla costruzione di nuovi manufatti o alla ristrutturazione di quelli esistenti:
 - sarà subordinato alla previsione di apposite cauzioni o garanzie per il ripristino dell'area al termine dell'attività, compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e nei regolamenti edilizi.
 - dovrà, oltre che avvenire nel rispetto degli indici di cui al precedente comma 8, essere subordinato alla dimostrazione della reale necessità delle opere medesime, basata sulla valutazione dei quantitativi lavorati e sulle potenzialità degli impianti esistenti.
9. In tutti i siti cava è sempre, di massima, possibile l'installazione di strutture non fisse (cioè non su fondazioni), nel rispetto della normativa vigente, sia che si tratti di impianti di prima lavorazione che di attrezzature di servizio, necessarie allo svolgimento delle attività, compresi anche gli impianti di trattamento degli inerti di risulta da demolizioni.
10. Il presente PAE, ai sensi dell'art. 16 delle NTA del PIAE Provinciale, non consente la possibilità di realizzare o installare nuovi impianti di lavorazione fissi, nonché il ripristino nella funzionalità di impianti esistenti.
11. Il Comune potrà, in sede di esame della pratica di autorizzazione del piano di coltivazione, non consentire l'installazione di determinate strutture. In tal caso darà esplicita comunicazione di diniego, motivata, al richiedente potendo, in alternativa, domandare o una rielaborazione del progetto o l'inserimento di idonee precisazioni in convenzione e/o nell'autorizzazione finale.



Art. 7 (modalità di attuazione)

1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E. e adegua i propri contenuti di pianificazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 9 della L.R. 17/91 e s.m.i.,
2. In particolare il PAE recepisce le perimetrazioni del PIAE Variante 2019 e le conforma ed adegua alle definizioni e alle normative regionali.
3. La destinazione finale dei siti estrattivi è di norma di tipo agricolo, salvo la possibilità, concertata in fase di autorizzazione (estrattiva o alla realizzazione delle opere di sistemazione finale dei siti dismessi), di diverse destinazioni e funzioni comunque sempre compatibili con il contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale locale. Interventi di sistemazione finale per i siti dismessi che contemplino destinazioni diversa da quella agricola e/o naturalistica, andranno autorizzate nell'ambito di accordi operativi specifici.
4. All'interno dello stesso territorio comunale, sono stati individuati sei siti, dei quali uno con potenzialità estrattiva, uno dismesso da riqualificare, tre dismessi e rinaturalizzati, uno recuperato:
 - a) Polo estrattivo SMN2 "Case Monti" – calcare con potenzialità estrattiva
 - b) Ambito estrattivo "I Monti" dismesso – argilla senza potenzialità estrattiva – da riqualificare
 - c) Sito estrattivo dismesso n.1 ex fornace Mattei Colombo – argilla dismesso e rinaturalizzato
 - d) Sito estrattivo dismesso n.2 ex Novelli – arenaria dismesso e rinaturalizzato
 - e) Sito estrattivo dismesso n.3 ex Mattei – arenaria dismesso e rinaturalizzato
5. I siti estrattivi individuati nel P.A.E., di cui al comma 4 lettere a) e b) precedenti, si attuano attraverso le seguenti modalità generali:

a) Polo estrattivo SMN2 "Case Monti":

il Polo viene suddiviso dal PAE in due ambiti estrattivi:

Ambito SMN2-1 con potenzialità estrattiva

Ambito SMN2-2 esaurito e in fase di completamento della sistemazione, senza potenzialità estrattiva

Ambito SMN2-1:

L'ambito viene suddiviso, in linea con le previsioni del PIAE, in tre UMI, in base alle diverse destinazioni d'uso e alle attività in essere:

UMI in corso di sistemazione: porzione dell'ambito all'interno della quale sono in corso di completamento interventi di sistemazione finale morfologica e vegetazionale;

UMI con attività estrattiva in corso: porzione dell'ambito all'interno della quale è in fase di completamento l'estrazione già autorizzata alla data di adozione del presente PAE;

UMI con attività estrattiva futura: porzione dell'ambito nella quale è assegnata la capacità estrattiva nel decennio

Area utilizzabile per raccordo morfologico e per ottimizzazione delle attività di scavo: zona interna alla UMI con attività estrattiva futura che potrà essere occupata da attività di scavo solo al verificarsi di condizioni particolari che interessino la stessa UMI



e che possano potenzialmente precludere il raggiungimento degli obiettivi di quantità stabiliti dal presente PAE (stabilità dei fronti di scavo, sicurezza sul lavoro e situazioni non prevedibili). Nelle fasi finali la zona potrà essere ricompresa nelle opere di sistemazione per un migliore raccordo morfologico con il contesto circostante all'area di estrazione.

Tipologia di materiale estraibile nella UMI con attività estrattiva futura: Calcare della formazione di San Marino

Capacità estrattiva assegnata alla UMI con attività estrattiva futura: 340.000 mc

Modalità di attuazione: verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), art. 10 LR 4/2018, approvazione di progetto di riqualificazione e sistemazione finale esteso all'intero perimetro della rispettiva UMI come individuata nella cartografia di cui all'Elaborato E6 schede monografiche, nelle modalità di attuazione contenute nella specifica scheda monografica; Autorizzazione estrattiva nelle modalità della L.R 17/91 e s.m.i.

- b) **Ambito estrattivo "I Monti" dismesso** con interventi di riqualificazione di tipo organico e funzionale definiti nelle schede monografiche del presente PAE:

Modalità di attuazione: verifica di assoggettabilità a VIA (screening), art. 10 LR 4/2018, progetto di riqualificazione esteso al perimetro dell'intero ambito come individuato nella cartografia del presente piano, nelle modalità di attuazione contenute nella specifica scheda monografica. Interventi organici di sistemazione dell'ambito dismesso saranno attuabili con titolo abilitativo nella disciplina della LR 15/2013 e s.m.i., non essendo previste quote estrattive ulteriori.

Disposizione particolare: l'ambito ricade in parte in Comune di Talamello e in parte in Comune di Novafeltria: per motivazioni morfologiche e territoriali gli interventi di sistemazione dovranno riguardare entrambe le porzioni ricadenti nei due diversi comuni.

- c) Per i siti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 precedente sono comunque consentiti, al di fuori dell'applicazione della LR 17/91 e s.m.i. e delle modalità di attuazione particolari di cui ai commi precedenti:
- Normale utilizzo agricolo dei fondi;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con movimentazione terra, escludendo la possibilità di commercializzazione dei materiali escavati;
 - Interventi di messa in sicurezza di carattere urgente;
 - Ogni intervento previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti, dai regolamenti e dalle norme.

6. Per i siti estrattivi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 precedente, sono consentiti:

- Normale utilizzo agricolo dei fondi;



- Manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con movimentazione terra, escludendo la possibilità di commercializzazione dei materiali escavati;
 - Interventi di messa in sicurezza di carattere urgente;
 - Ogni intervento previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti, dai regolamenti e dalle norme per il territorio agricolo.
7. Si prevede la decadenza di tutte le capacità estrattive pianificate qualora le stesse non siano autorizzate entro 10 anni dalla data di approvazione del P.A.E. comunale.
8. Non sono concesse modifiche alle perimetrazioni delle UMI riportate nelle tavole del presente piano; all'interno della stessa UMI con potenzialità estrattiva può essere rilasciata ed attivata una sola autorizzazione per volta.
9. Il piano di coltivazione presentato per una UMI con potenzialità estrattiva potrà riguardare anche porzioni più piccole interne alla stessa Unità, per motivi derivanti dalla morfologia dei luoghi, di regime di proprietà, dalla presenza di vincoli e/o ostacoli allo scavo, fermo restando l'acquisizione dell'assenso di tutti i proprietari dei fondi confinanti nelle disposizioni dell'articolo 891 del C.C.
10. Ai siti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 precedente si applicano le disposizioni della LR 17/91 e s.m.i., del DPR 128/1959 e del D.Lgs. 624/96

Art. 8 (Autorizzazione all'attività estrattiva)

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal presente P.A.E. comunale, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e s.m.i. e nel rispetto delle presenti norme. L'autorizzazione alla coltivazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione, ed è condizionata dal documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente. Il Comune, ai sensi del punto a), comma 1, Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i. del titolare dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, a norma dell'art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i., determina:

- a) il tipo e la quantità di materiale di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima consentite in riferimento a quanto riportato in ciascuna scheda monografica, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
- d) la data di scadenza;
- e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio della attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrologica e idrogeologica e igienica.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità



preposte a tale tutela.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art.14 della L.R. 17/91 e s.m.i..

Il Comune, ai sensi del comma 2, Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., pronuncia la decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Comune diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

2. E' vietata l'asportazione di materiale al di fuori delle aree con potenzialità estrattiva residua; la movimentazione terra potrà avvenire nei casi consentiti dall'articolo 7 delle presenti norme senza possibilità di commercializzazione del materiale movimentato; la movimentazione terra è consentita comunque nello svolgimento delle normali pratiche agricole e come attività rientrante negli interventi di sistemazione morfologica dei siti approvata con specifico progetto.

Art. 9 (procedure di valutazione di impatto ambientale o screening)

I piani di coltivazione e i progetti di sistemazione finale delle aree ricomprese nel presente PAE, per tipologia di progetto e per soglia dimensionale (allegato B.3 alla LR 04/2018) sono soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art.10 della L.R. 4/2018, di competenza comunale.

Art. 10 (Contenuti della domanda)

La domanda di autorizzazione secondo quanto previsto dall'art.13 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 deve essere corredata da:

- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata all'attività estrattiva;
- d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
- e) piano di coltivazione della cava;
- f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
- g) proposta di convenzione;
- h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e di trasformazione;
- i) programma economico e finanziario;
- j) documentazione fotografica;
- k) designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 e successive modificazioni e integrazioni;
- l) ogni altra documentazione prevista dalla legislazione statale.

Ogni onere derivante dal reperimento e dalla elaborazione dei dati necessari alla corretta applicazione della presente norma è a carico del richiedente l'autorizzazione, così come ogni altra spesa per registrazione degli atti, stipule ecc. necessarie per giungere al definitivo rilascio



dell'autorizzazione medesima.

E' inoltre a carico del richiedente ogni altra spesa di carattere tecnico e amministrativo, che si rendesse necessaria durante l'esecuzione del progetto (integrazioni della documentazione, pareri tecnici in fase di contestazione ecc.).

La documentazione tecnica ha lo scopo di consentire un fondato giudizio sulla attività estrattiva in progetto, sulla incidenza ambientale, sui tempi e sui modi della sua attuazione e sullo stato dei luoghi successivamente al completamento dell'attività stessa.

Nella relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica devono essere descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, idrogeologiche, giacimentologiche della zona interessata dall'attività estrattiva.

Vanno, inoltre, valutate le condizioni di stabilità di versante precedenti e conseguenti l'attività di cava, le possibili interferenze dell'attività estrattiva con il reticolo idrografico superficiale ed eventualmente con le acque sotterranee (oscillazioni nel livello delle falde, direzione di movimento delle acque, sorgenti, pozzi ecc.) ove presenti.

La cartografia relativa, in scala non inferiore a (5.000), deve estendersi all'intera area di influenza della cava e corredata da un congruo e significativo numero di sezioni geologiche.

Il piano di coltivazione definisce, in modo documentato, la consistenza del giacimento le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale dell'attività estrattiva. La localizzazione delle aree di accesso e di servizio, l'ubicazione delle discariche e le modalità di accumulo dei materiali di scarto, con l'indicazione delle aree di deposito ed eventualmente di lavorazione del materiale estratto.

La cartografia relativa dovrà essere a curve di livello (equidistanza da 1 a 5 metri) ed in scala idonea al dettaglio necessario alle verifiche. Sarà inoltre corredata da un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali con scala idoneamente dettagliata ed uguale in entrambe gli assi.

Tali sezioni saranno, individuate sul terreno da picchetti di riferimento permanenti, definiti come "termini lapidei inamovibili", opportunamente quotati e cartografati.

La ditta interessata dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti o tabelle metalliche inamovibili e visibili di delimitazione dell'area e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. e catastale in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli all'atto della richiesta di autorizzazione.

Nelle aree soggette a intervento diretto convenzionato, ai sensi degli art. 11,12,13,14,15 della L.R. 17/91 e s.m.i. nonché nel rispetto della L.R. 4/2018, ogni fase di intervento deve fare riferimento alla cartografia ed alle sezioni dello stato di fatto.

Nelle cave con più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di coltivazione e di sistemazione. In aree già interessate dall'attività estrattiva e non ancora sistemate, l'autorizzazione di una nuova fase estrattiva deve essere subordinata alla realizzazione delle opere di recupero ambientale previste o di nuova progettazione per la sistemazione delle aree ormai esaurite.

Questa fase di recupero, rigorosamente documentata nella convenzione, deve partire entro un anno dall'inizio della nuova autorizzazione, pena la decadenza di quest'ultima.

Nel progetto di sistemazione dell'area di cava dovranno risultare le opere e i lavori da compiere, la



morfologia definitiva dei terreni a recupero ambientale ultimato, l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la regimazione delle acque superficiali. I tempi, le modalità ed il costo dei lavori e delle opere di sistemazione saranno opportunamente specificati in un computo metrico estimativo.

All'atto della predisposizione del piano di coltivazione e sistemazione si predisporrà una verifica di stabilità dei profili di scavo e di ripristino, a firma di un tecnico abilitato, considerando che il territorio è classificato sismico, con riferimento alla situazione precedente all'estrazione, sia a quella che ne consegue, secondo quanto previsto dalle norme e leggi vigenti (D.M. 17.01.2018 e Circolare espl.).

Vanno, inoltre, mantenute adeguate fasce di rispetto da strade, nuclei abitati, torrenti e fossi, aree boscate così come definito dall'art. 20 delle presenti norme.

Il progetto di sistemazione delle aree estrattive deve interessare eventualmente anche zone contermini agli ambiti estrattivi non rientranti nel presente P.A.E., qualora esse siano già state compromesse da una precedente attività di cava o comunque destabilizzate in conseguenza dell'attività di cava in essere.

Nei piani di coltivazione va prevista una idonea rete di regimazione e di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, quando i fronti di scavo interferiscono con queste ultime, con raccordo di tali reti ai collettori naturali.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 L.R. 18 luglio 1991 n.17, come modificata dalla LR 9/2016.

Art. 11 - (Prescrizioni topografiche relative alle domande di autorizzazione)

Nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione siano ottemperate le seguenti norme generali di rilievo e di rappresentazione progettuale, fatta salva la facoltà dei progettisti di produrre elaborati e rappresentazioni con dettagli maggiori e con tecnologie diverse da quelle qui indicate qualora quest'ultime siano più efficaci ai fini progettuali e di successivo controllo da parte degli uffici comunali:

A) RILIEVO

- rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava;
- rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 50 m dal perimetro dell'area di cava;
- rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici esistenti all'interno dell'area di cava e all'esterno per una fascia di almeno 50 m;
- rilievi di tutti i punti caratteristici del terreno estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente sviluppata atta a descrivere la situazione idromorfologica del terreno in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali;
- i rilievi dovranno essere riferiti a capisaldi inamovibili appoggiati a reti topografiche di precisione (geodetica IGM, geodetica GPS, ecc.);
- la tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare Catasto terreni n. 2 del 1988 e s.m.i.;
- tutti i rilievi topografici dovranno essere eseguiti con una precisione angolare di almeno 20 cc. e con misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno



($0.5+0.5xD$)cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.

B) ELABORAZIONI

- tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva;
- tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane;
- tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati, il punto preso come quota dovrà essere descritto a fianco del fabbricato nello schema del rilievo (es. quota riferita al marciapiede);
- la quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota di livello del mare e potrà essere desunta dalla C.T.R. o dalla cartografia dell'I.G.M. o da quota di trigonometrico catastale;
- tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.

C) CARTOGRAFIA DI PROGETTO

1. PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione del perimetro dell'area di cava;
2. SCHEMA DEL RILIEVO con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava;
3. COPIA DELLE SCHEDE CATASTALI DEI PUNTI FIDUCIALI utilizzati;
4. LIBRETTO con riportate coordinate e quota altimetrica di tutti i picchetti e i termini di riferimento topografico materializzati nell'ambito di cava (vertici topografici, picchetti sezione, termini di confine, ecc.) al fine di rendere più agevoli eventuali operazioni di controllo e verifica in sito;
5. PIANO QUOTATO dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere evidenziato il perimetro dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere fornito in scala adeguata al dettaglio necessario alle verifiche.
6. CURVE DI LIVELLO DELLO STATO ATTUALE calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza non superiore a ml. 2,00. Per terreni sensibilmente inclinati equidistanze non superiori a ml. 5,00. Indicazione del perimetro di cava, dei termini e delle tracce di sezione. L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato;
7. CURVE DI LIVELLO A STATO FINALE DI SISTEMAZIONE eseguito con le stesse modalità dello stato attuale;
8. SEZIONI longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in entrambe gli assi non superiori a 1:200 (eccezionalmente in scala 1:2000). Nelle stesse dovrà essere disegnato e quotato planimetricamente e altimetricamente:
 - profilo dello stato attuale;
 - profilo di escavazione;
 - profilo di ripristino;
 - livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;
 - posizionamento dei termini.



–
D) TERMINI LAPIDEI

L'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini:

- sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino dovranno essere apposti termini;
- tali termini dovranno essere inamovibili, indeformabili, sporgenti fuori terra per almeno cm. 100 stabilmente infissi al suolo con opportuna fondazione, quali ad esempio tabelle in metallo posizionate su pali sempre in metallo opportunamente infisse con fondazione adeguata; su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo o sigla di identificazione riportati nelle tavole di progetto;
- tutte le elaborazioni cartografiche successive alla redazione dei piani di coltivazione e dei progetti di sistemazione (stati di avanzamento, varianti, ecc.) devono essere basate o comunque fare riferimento al rilievo topografico originale.

Art.12 (Convezione per l'autorizzazione dell'attività estrattiva)

Lo schema tipo di convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva, come approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione, n. 70 del 21/12/1992, è allegato al presente piano e ne costituisce parte integrante. La convenzione, che il richiedente è tenuto a presentare come proposta assieme alla domanda di autorizzazione, è approvata dalla Giunta comunale. Il Comune provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione, in base al comma 4, Art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i.

In base all'art.12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e s.m.i, tale convenzione è lo strumento in base al quale il richiedente l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

Le garanzie finanziarie, versate dal richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva, devono essere sufficienti per eseguire i lavori previsti dal piano di sistemazione, anche nel caso essi debbano essere effettuati d'ufficio dal Comune. La garanzia potrà essere costituita da fideiussione bancaria oppure assicurativa o a mezzo di deposito in Istituto bancario di titoli vincolati.

Le garanzie finanziarie potranno essere "svincolate" anche per stralci nel caso i lavori di sistemazione finale previsti siano attuati per lotti o fasi conseguenti all'esaurimento di singoli specifici settori di cava. Lo "svincolo" della garanzia fideiussoria parziale in oggetto, potrà avvenire solo al termine dei lavori e a seguito di collaudo degli stessi.

Nel caso di lavori di sistemazione finale eseguiti in unica soluzione, al termine delle attività di scavo, lo "svincolo" delle garanzie finanziarie potrà avvenire solo alla comunicazione di fine lavori e solo al termine del successivo collaudo delle opere realizzate, le quali dovranno essere conformi



al progetto approvato e autorizzato.

Nel caso in cui sia previsto un uso pubblico dell'area ad estrazione ultimata, la disponibilità e l'opportuna sistemazione finale, faranno parte degli oneri in capo al cavatore da regolamentare e garantire all'interno della convenzione stipulata in sede di rilascio dell'Autorizzazione.

Inoltre, il richiedente l'autorizzazione si impegnerà a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno di attività estrattiva, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi precedentemente indicati. Tali tariffe devono essere conformi alle disposizioni regionali vigenti al momento della comunicazione.

Tale convenzione deve essere anche sottoscritta dal proprietario dell'area interessata all'attività estrattiva qualora non si identifichi col richiedente l'autorizzazione. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 delle presenti norme.

Art.13 (durata dell'autorizzazione)

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore ad anni 5 (cinque) e, di norma non inferiore ad anni 3 (tre). E' ammessa proroga del termine con provvedimento motivato del Comune su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate.

La proroga dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore a un anno, con provvedimento motivato dal Sindaco o del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 14 (vigilanza e controlli)

1. Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 17/91 e s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:
 - al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. 17/91 e s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;
 - alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. 3/99 e s.m.i., L.R. 13/2015 e DGR 622 del 28/04/2016, ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
 - alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A.E. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di tutela dell'ambiente.

Il Comune/Unione dei Comuni affiderà il controllo a personale qualificato all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro.

Gli incaricati sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva per effettuare ispezioni durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di competenza. Dell'avvenuta ispezione potrà essere redatto un verbale.



E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

1. La mancata osservanza, da parte dell'esercente l'attività estrattiva, della norma, comporta una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. 17/91 e s.m.i.; in caso di reiterazione, il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida, secondo quanto disposto dall'art.16, comma 1, punto c) della medesima L.R. 17/91 e s.m.i..
2. Per facilitare le operazioni di controllo, una copia del provvedimento di autorizzazione e dell'intero progetto della cava in copia conforme all'originale e timbrato dal progettista, dovrà essere sempre presente in cantiere.
3. Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e richiedere rilievi ed indagini aggiuntive, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato, commercializzato o trasformato come previsto dalla L.R. 17/91 e s.m.i.. Al rapporto suddetto dovrà essere allegata documentazione relativa a quanto richiesto in merito ai programmi di monitoraggio ambientale di cui all'art. 31 delle presenti norme.
5. In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera dei termini (art. 11 comma D precedente) cementati al suolo, ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell'autorizzazione. Vi saranno inoltre capisaldi quotati e picchetti di riferimento in numero e in collocazione adeguata all'esecuzione del controllo. La ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione e la loro eventuale assenza può determinare la decadenza della stessa autorizzazione.
6. L'esercente l'attività di cava dovrà inoltre conservare in cava a disposizione degli organi di controllo copia di tutti gli atti autorizzativi, nulla osta e concessioni relative alle fasi estrattive e di conduzione del cantiere, oltre al registro delle prescrizioni debitamente vidimato e quant'altro previsto dalle norme di settore DPR 128/59 e D.Lgs. 624/96 e s.m.i..

Art. 15 (Sanzioni e provvedimenti)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative, che si rendessero necessarie, è regolamentata sulla base dell'art. 22 della L.R. 17/91 e s.m.i.. Qualsiasi variazione, tale da modificare le quantità autorizzate, dovrà essere tempestivamente comunicata al fine di accertare eventuali difformità rispetto ai previsti quantitativi estraibili. In assenza di tale accertamento si terrà conto delle quantità autorizzate.
2. Il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, della L.R. 17/91 e s.m.i., nel caso di violazione delle presenti norme, o sospenderla fino quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.



3. La revoca, dei comma 1 e 2 dell'Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., è disposta con provvedimento motivato del Comune, sentita la Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Con il medesimo provvedimento il Comune dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.
4. Il Comune, ai sensi del punto b), comma 1, Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
5. Ai sensi del comma 5 dell'Art. 22 della L.R. 17/91 e s.m.i., in caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni autorizzative di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i., è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 16 (Comunicazioni agli Enti pubblici)

1. Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 e s.m.i., l'Esercente di cava dovrà, con anticipo minimo pari a otto giorni, trasmettere al Comune, alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna ed all'A.U.S.L. competente la denuncia di esercizio, contenente la data di inizio lavori, la nomina del Direttore Responsabile, con relativo documento di accettazione, copia del Piano di Coltivazione e Sistemazione (alla sola A.U.S.L.) e del D.S.S. di cui al D. Lgs. 624/96.
2. L'Esercente dovrà altresì dare tempestive comunicazioni al Comune e agli altri Enti interessati dell'avvenuta fine dei lavori di coltivazione e di sistemazione di ciascuna fase o lotto, ovvero dell'eventuale intercettazione accidentale della falda, di insorgenza di situazioni di pericolo o di rischio per l'incolumità e la salute pubblica (situazioni di instabilità reale o potenziale, anomalie nelle misurazioni od analisi degli indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, ecc.), di rinvenimento di inerti sterili non previsti ovvero di manufatti di servizio interrati di cui non si avesse preventiva notizia, di rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, o di ordigni bellici, nei modi e nei tempi previsti dalla presente N.T.A.
3. L'Esercente l'attività estrattiva dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata; detta relazione dovrà essere corredata da una cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del suolo pedogenizzato e degli sterili, da un computo metrico dei materiali distinti in utili, suolo pedogenizzato e sterili, nonché da una relazione sull'utilizzo dei materiali utili direttamente nei propri impianti, di quelli venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per ritombamenti e rinfianchi e distinti per quantità e qualità. La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in sito alla presenza di un addetto comunale ai controlli o, in caso di assenza di quest'ultimo attraverso perizia



giurata. Il quantitativo del materiale utile estratto alla data del rilievo sarà utilizzato per la determinazione degli oneri di cui all'art.12, comma 2 della L.R. 17/91 e s.m.i.. Tutto ciò in conformità con gli indirizzi contenuti nell'art. 17 della convenzione - tipo regionale.

4. L'Esercente l'attività estrattiva dovrà presentare ogni anno all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile competente per territorio ed al Comune l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale di cava ai sensi della LR 18/2016 art. 41 e 47 c.3, con le linee guida di cui alla DGR 2029/2019. La comunicazione, nelle modalità della DGR 2029/2019, dovrà riguardare tutti i mezzi di trasporto che hanno avuto accesso alle strade pubbliche. Il rispetto delle prescrizioni di cui alla LR 18/2016 e DGR 2029/2019 comporterà una riduzione degli oneri estrattivi in capo all' esercente, nella misura del 10%, con applicazione alle nuove autorizzazioni estrattive rilasciate successivamente all'entrata in vigore della LR 18/2016 (28/10/2016); il termine per l'invio della comunicazione sarà stabilito nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune.

Art. 17 (Rinvio ad altre norme vigenti, atti e documenti)

1. Quanto eventualmente non contemplato dalle presenti norme deve intendersi disciplinato dalle direttive e dai piani sovraordinati sia regionali che provinciali vigenti, dalle norme urbanistiche vigenti, nonché dalle leggi regionali e statali vigenti applicabili in materia. Le specifiche applicazioni vengono descritte nelle schede monografiche delle singole cave allegato al PAE (elaborato E6).
2. Per quanto attiene alla attività di predisposizione della documentazione progettuale e alle attività di verifica e controllo nelle cave, per quanto non specificato nelle presenti norme e negli elaborati di piano PAE, si dovrà fare riferimento agli atti, circolari e documenti redatti dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Difesa del suolo della costa e bonifica in materia di attività estrattiva e dalla Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, servizio territoriale attività estrattive e minerarie della Regione Emilia Romagna.



TITOLO II – NORME PARTICOLARI

Art.18 (Zonizzazione dell'attività estrattiva)

Il presente P.A.E. del Comune di Talamello si attua recependo le previsioni del P.I.A.E. precedentemente descritte, e individuando le modalità di gestione degli ambiti comprese le eventuali modifiche nella suddivisione rese necessarie dal mutare delle condizioni logistiche, di sicurezza, fondiaria e giacimentologiche in relazione a:

1. riferimenti normativi estrattivi:
 - L.R. 17/91 e s.m.i., art. 7 comma 2 lett. e), comma 3 e 3bis
 - Circolare RER 10/06/1992
 - NTA PIAE RN e schede monografiche dei siti estrattivi
2. NTA PAE Talamello e schede monografiche
3. altri riferimenti normativi:
 - DPR 128/59
 - D.Lgs. 624/96
 - D.Lgs. 81/08
 - D.Lgs. 117/08
 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
 -

Art.19 (Tipi Litologici considerati)

Nel Comune di Talamello è prevista esclusivamente l'estrazione di Calcare in cave di monte. L'estrazione di argilla, praticata nell'ambito "I Monti" dismesso, viene considerata esaurita e non più pianificata.

Art. 20 (situazione/stato di fatto e indirizzi per il recupero delle aree zonizzate)

1. La situazione/stato di fatto delle singole aree zonizzate nel territorio del Comune di Talamello è precisata nelle specifiche schede descrittive dei fascicoli monografici, individuati nell'elaborato E6 (schede monografiche delle aree estrattive) del presente P.A.E. Comunale. Nelle schede citate, che sono da considerare parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, vi sono precisati gli orientamenti generali in merito alle destinazioni finali delle aree interessate, alle modalità di coltivazione e di sistemazione, alle modalità di gestione e agli interventi più opportuni per ridurre gli impatti ambientali. Quanto precisato nelle schede deve, essere, inoltre integrato con quanto prescritto nei seguenti articoli 21,22,23,24,25,26,27,28,29 e 30.

2. Le aree di cava non più utilizzate e assoggettate al ripristino ambientale con destinazione agricola o naturalistica, devono essere prontamente messe a coltura a fine ripristino morfologico. Qualora tale intervento non sia possibile in tempi brevi si dovrà provvedere con una lavorazione andante e una semina di prato polifita idoneo, al fine di evitare l'erosione superficiale tipica dei suoli nudi.



Art. 21 - (Distanze)

1. La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere sono definite dall'art 104 del D.P.R. 128/59 (distanze di sicurezza da strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, edifici pubblici, acquedotti, gasdotti, ecc.).

Senza l'autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 22 sono vietati gli scavi a distanze minori di:

- a) 10 m.:
 - da strade di uso pubblico non carrozzabili;
 - da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 m.:
 - da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tranvie;
 - da corsi d'acqua senza opere di difesa;
 - da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
 - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m.:
 - da ferrovie;
 - da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
 - da oleodotti e gasdotti;
 - da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

2. Le fasce di rispetto di cui al comma 1 precedente vengono rappresentate nelle tavole tematiche specifiche allegate alle schede monografiche dei siti estrattivi rientranti nel PAE Talamello; le tavole predette rappresentano le fasce di prima individuazione le quali andranno comunque verificate all'atto della presentazione della richiesta di deroga ex articolo 105 del DPR 128/1959, con il rilievo e l'ubicazione esatta dell'infrastruttura per la quale viene inoltrata istanza.

3. Le distanze dal confine di proprietà sono regolamentate dall'art. 891 del Codice Civile, applicato alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale. La possibilità di escavazione in avvicinamento degli scavi fino al limite della proprietà potrà essere assentibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una convenzione, redatta in forma scritta ai sensi dell'art. 1350 n.4 del Codice Civile, con cui venga acquisito l'assenso del proprietario del fondo confinante.

Art. 22 - (Deroghe ex artt. 104 e 105 D.P.R. 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite dall'art 104 del D.P.R. 128/59, è subordinata al rilascio dello specifico decreto autorizzativo di deroga da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna, in base a quanto stabilito dalla L.R. 3/99, dalla LR 13/2015 e dalla DGR 622/2016, sentito il gestore e/o proprietario dell'infrastruttura e/o del sottoservizio, di cui all'articolo 105 del DPR 128/1959.



Condizione necessaria per la richiesta di deroga è che l' esercente sia in possesso di autorizzazione anche sui terreni oggetto della richiesta in deroga.

L'escavazione nelle aree di rispetto in assenza dello specifico decreto di deroga è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 - (Modalità di intervento e di recupero delle aree con potenzialità estrattiva)

1. Negli ambiti con potenzialità estrattiva per le quali l'attuazione degli interventi di scavo è prevista mediante UMI, gli interventi possono riguardare anche più UMI contermini, previa acquisizione di atti di assenso dei proprietari dei fondi o concessioni in caso di proprietà Pubblica e previa attestazione della necessità di interventi di sistemazione e della consistenza dello stato di fatto (modalità di attuazione delle schede monografiche: elaborato E6).
2. Di norma, il recupero deve essere agricolo o forestale e comunque compatibile con la situazione specifica della zona di intervento a seconda della natura geologica e geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica storica ed ambientale del sito di cava. Le modalità del recupero dovranno favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione dei manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche atte ad accelerare i processi naturali.
3. In casi particolari potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purché vengano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
4. Le opere di recupero possono richiedere interventi anche esterni all'area di cava, volti a migliorare o completare il reinserimento paesaggistico ed ecologico nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali;
5. Nelle aree estrattive in cui è previsto il ripristino a bosco, è fatto obbligo all' esercente la cava, di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, dove necessario, quelle eventualmente non attecchite.
6. I progetti di sistemazione che prevedano specchi d'acqua devono indicare tutte le cautele necessarie ad evitare l'inquinamento e l'instaurarsi di condizioni anaerobiche sul fondo dell'invaso; a questo scopo devono essere adottati tutti gli accorgimenti e salvaguardate tutte le caratteristiche naturali che garantiscano indefinitamente nel tempo il permanere di condizioni ottimali.
7. La progettazione dei recuperi finali e le loro modalità esecutive dovranno essere coerenti e seguire scrupolosamente gli indirizzi forniti dal manuale teorico – pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna", edito dall'Ass.to Difesa del Suolo e della Costa – Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa, stampato nel 2003.
8. La morfologia da assegnare in sede di risistemazione finale deve risultare coerente con la destinazione finale indicata nelle schede delle aree zonizzate, e contribuire alla mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali.
9. Il ritombamento dei vuoti e delle volumetrie di scavo con materiali provenienti da esterno può essere attuato quando previsto nel progetto presentato e nel provvedimento di autorizzazione. I materiali conferibili quali terre e rocce da scavo nel regime dei sottoprodotti, dovranno possedere i limiti di CSC stabiliti dalla tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., colonna A per terreni con destinazione agricola. Il



- ritombamento con materiali diversi potrà avvenire nel rispetto delle rispettive normative ambientali e di gestione rifiuti.
10. Nel caso il ritombamento dei vuoti e delle volumetrie avvenga con materiali provenienti da cicli di lavorazione degli inerti calcarei, come ad esempio limi di lavaggio di inerti calcarei o sabbie di lavaggio, questi dovranno essere ricompresi nel Piano di gestione art. 5 D.Lgs. 117/08 nel caso di materiali provenienti da impianti che trattano esclusivamente materiali provenienti dal sito stesso da ritombare. In caso i materiali delle stesse tipologie (limi o sabbie) provengano da impianti nei quali è svolta attività di lavorazione di più tipologie di materiali provenienti da più siti questi potranno essere conferiti solo nel rispetto della normativa sui sottoprodotti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In entrambi i casi i materiali provenienti da impianti (limi o sabbie) dovranno essere caratterizzati nei parametri analitici chimico-fisici ed essere idonei ad interventi in zone agricole, nei limiti della colonna A della tabella 1 allegato 5 alla parte IV del decreto. L'utilizzo dei materiali limi o sabbie dovrà essere ad ogni modo contemplato nel progetto di sistemazione finale autorizzato.
 11. Il progetto di ricomposizione dovrà definire le fasi di sistemazione a verde in relazione alle fasi di escavazione e di risistemazione morfologica.
 12. Il Comune di Talamello potrà concludere accordi con i soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero delle aree destinate alle attività estrattive, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dall'esercizio di cava. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della L.R. 7/2004 art. 24 e s.m.i. e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1 della Legge n. 241/1990.
 13. Le operazioni di sistemazione delle dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento autorizzativo, fatte salve le proroghe concesse in virtù dell'art.15, comma 2, della L.R. 17/91 e s.m.i.. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'esercente l'attività estrattiva.
 14. La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro gg. 90 dalla presentazione di una apposita richiesta presentata dall'esercente l'attività estrattiva.
 15. Gli oneri per eventuali spese tecniche quali rilievi topografici, fonometrici, indagini geognostiche, analisi geotecniche e chimiche, che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate, anche con eventuale ricorso a collaborazioni tecniche esterne, saranno a carico dell'esercente l'attività.
 16. Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte degli organi tecnici di controllo, difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune provvederà a fissare un termine per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando le somme versate a garanzia, e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

Art. 24 - (Zone boscate)

Per gli interventi estrattivi che dovessero interessare superfici boscate, il progetto di sistemazione



deve prevedere la ricostituzione della copertura forestale anche attraverso aree di compensazione esterne a cava esaurita. Nelle aree estrattive per le quali si prevede un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il numero di piante per unità di superficie, dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare e tali da configurare la struttura a bosco. E' fatto obbligo all'esercente la cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Non possono essere tuttavia autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco di cui alla lettera g) dell'art. 31 della L.R. 17/91 e s.m.i. e di seguito riportate:

- a) i boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30;
- b) i boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- c) i boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- d) i boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
- e) i boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- f) i boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

La non ricorrenza a tale condizione dovrà essere certificata da un professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 25 - (Rete di deflusso)

Durante le lavorazioni ed a cava esaurita l'acqua di deflusso dovrà essere regimata in modo da evitare erosione e trasporto di materiali. In ogni caso la rete di scolo, presente nella zona prima dell'apertura della cava, non deve essere alterata. Le eventuali modifiche ad essa apportate dall'attività estrattiva vanno concordate in precedenza con i proprietari dei terreni interessati.

Art. 26 - (Decorticazione e conservazione del terreno vegetale)

1. Il terreno vegetale dovrà essere conservato separatamente nell'area di cava per essere riutilizzato durante i lavori di risistemazione finale; il sito di deposito temporaneo dovrà essere indicato nel piano di coltivazione.
2. I diversi orizzonti prelevati devono avere una conservazione differenziata:
 - a) Il suolo più superficiale, "top soil", deve essere trattato con estrema cura: evitando la creazione di cumuli troppo elevati e di calpestare il materiale con macchine operatrici, mantenendo umida e aerata la massa, eliminando infestanti e seminando miscugli di leguminose per arricchire il substrato di elementi nutritivi organici.
 - b) Gli strati alterati profondi, possono invece essere trattati con minore attenzione, prevedendo cumuli di dimensioni maggiori ed evitando l'attivazione di particolari controlli sulla vegetazione.
3. Si rimanda alle Linee guida sulla rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil, Regione Emilia Romagna 2019.



Art. 27- (Materiali di scarto accantonati per le sistemazioni finali - Utilizzo dell'eventuale materiale in esubero – conferimento di materiale da esterno)

1. Il materiale di scarto (rifiuti estrattivi come definiti dall'articolo 3 comma lettera d) del DLGS 117/08) incontaminato proveniente dall'attività estrattiva (così come definito all'Art. 5 comma e delle presenti norme, indicato in seguito come materiale di scarto) verrà gestito in base alle indicazioni del D.Lgs. 117/08 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" e dovrà essere accumulato per il riutilizzo nell'ambito delle previsioni del piano di sistemazione finale del sito estrattivo stesso. Il piano di gestione dei rifiuti estrattivi redatto ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 117/08, parte integrante dell'autorizzazione estrattiva, indicherà le modalità di stoccaggio dando atto delle condizioni di sicurezza dei cumuli, unitamente agli adempimenti previsti dalla normativa. Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, il materiale di scarto deve essere collocato su superfici (prestabilite dal progetto di coltivazione della cava) a debole acclività, dotate di caratteristiche di buona stabilità e in condizioni di equilibrio nell'area stessa della cava in modo da integrarsi all'ambiente circostante. Ubicazione, dimensioni, altezze ed inclinazioni dei cumuli di materiale di scarto devono essere previste e realizzate in modo da non essere causa di pericolo. In sede progettuale devono essere considerati come sovraccarichi temporanei in tutte le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o delle pendici in prossimità o sulle quali vengano accumulati tali materiali.
2. Il titolare della autorizzazione all'estrazione, deve pianificare l'attività di gestione dei rifiuti di estrazione destinati alla sistemazione ambientale del sito estrattivo in cui essi sono prodotti (materiali di scarto che rimangono all'interno del Polo) attraverso l'elaborazione di un Piano di Gestione degli stessi, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. 117/2008. Tale Piano di Gestione, finalizzato alla riduzione, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività autorizzata, è parte integrante del progetto di coltivazione predisposto al fine dell'ottenimento della autorizzazione convenzionata di cui all'art. 8 delle presenti NTA.
3. Il Piano di Gestione di cui al comma precedente, rappresenta lo strumento preventivo attraverso cui l'operatore descrive le attività che dovrà intraprendere per garantire il corretto smaltimento o riutilizzo e recupero dei rifiuti di estrazione, a tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché per impedire effetti negativi a breve, medio e lungo termine ed escludere il rischio di incidenti. Il Piano di Gestione dovrà essere rapportato non solo alla tipologia e quantità dei rifiuti prodotti, ma anche alle caratteristiche proprie del sito di produzione e/o di stoccaggio ed alle modalità di escavazione adottate.
4. Il Piano di Gestione di cui ai precedenti commi, deve essere presentato ed approvato dal Comune quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione all'attività estrattiva, che opera secondo le procedure disposte dall'art.14 della L.R. 17/1991 e s.m.i.
5. Al Comune medesimo competono le funzioni di controllo dell'attuazione del Piano di Gestione di cui al precedente primo comma. Qualora lo ritenga necessario, il Comune potrà chiedere attraverso specifica Convenzione la collaborazione degli Enti sovraordinati nell'espletamento di tali funzioni di controllo.
6. I materiali di scarto prodotti dovranno essere caratterizzati ai sensi degli allegati I e III bis al DLGS 117/08 e dovranno essere gestiti garantendo il massimo grado di tutela ambientale in termini di impatti e scongiurare possibili inquinamenti del suolo, del sottosuolo e delle acque.



7. L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti di estrazione nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, sono vietati quando non preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti sulla base di specifici progetti, e saranno sanzionati ai sensi della legislazione vigente.
8. Il Soggetto Attuatore e il proprietario del terreno sono in solido responsabili della qualità dei materiali immessi per la sistemazione, anche se conferiti da terzi e rispondono degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari. Gli interessati dovranno produrre pareri, nulla-osta, certificazioni, autorizzazioni e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva.
9. E' consentito il conferimento di materiali da esterno per il ripristino dei siti, nel rispetto dei progetti approvati nella necessità di attuare un adeguato recupero morfologico, nel caso in cui tali materiali non siano disponibili o reperibili in loco. Fatte salve le disposizioni specifiche e particolari contenute nelle schede monografiche (elaborato E6) e negli accordi attuativi conseguenti, i materiali conferibili dovranno rispettare i limiti di cui alla TAB 1 all.5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna A ambito agricolo e verde pubblico e privato.

Art. 28 (Pendenze delle scarpate, altezza dei fronti di scavo)

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione, ed in seguito nelle fasi di ripristino, deve essere tale da garantire la massima sicurezza. Le pendenze dei fronti di scavo saranno determinate e stabilite nel piano di coltivazione con verifiche di stabilità specifiche a garanzia della sicurezza sul lavoro; l'altezza massima dei fronti di scavo non dovrà superare gli 8 m misurati in senso verticale, mentre la larghezza dei gradoni non dovrà essere inferiore a 5 metri.

Art. 29 - (Tutela delle acque sotterranee)

1. Per le zonizzazioni in corrispondenza dei depositi ghiaiosi-sabbiosi o ambiti individuate come zone di protezione delle acque sotterranee (DLGS 152/06 e s.m.i., PTA della Regione Emilia Romagna e PTCP Rimini, nonché dal piano PAI Marecchia Conca articolo 9 delle NTA), trovano applicazione le prescrizioni e le limitazioni di cui agli artt. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5, del PTCP Rimini oltre alle disposizioni contenute nei piani sovraordinati di settore, relativamente alla tutela delle acque sotterranee in territorio collinare.
2. In corrispondenza delle aree estrattive ubicate negli ambiti di cui al comma a) precedente dovranno essere installate canne piezometriche omogeneamente distribuite, atte a rilevare l'eventuale presenza di falde, la loro natura, nonché i livelli di piezometrica.
3. Dovrà inoltre essere rispettata la zona di rispetto e la tutela assoluta delimitate ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 da eventuali opere di captazione ad uso idropotabile nonché le norme di cui all'art. 3.7 del PTCP.
4. Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi o comunque permeabili, dovrà essere mantenuto un adeguato franco di rispetto dalla falda freatica, comunque non inferiore a m. 1,5 del livello misurato nel periodo di massimo ravvenamento.
5. Le zonizzazioni eventualmente in sovrapposizione con aree rientranti nella definizione di "rocce magazzino" o "ambiti di approfondimento" nella tavola DE del PTCP



Variante AVM 2012, dovranno verificare la presenza di sistemi di circolazione e/o falde, nel rispetto delle NTA del PTCP art. 3.1.

Art. 30 - (Ritombamenti)

1. Le zone di estrazione dovranno essere delimitate e dovrà essere impedito l'accesso dall'esterno allo scopo di prevenire lo scarico di materiali inquinanti.
2. Qualora la scheda monografica del sito di completamento o sito di recupero per il ripristino finale preveda la possibilità di riempimento, anche parziale, degli scavi con materiali provenienti da esterno nella disciplina dei sottoprodotti (terre e rocce da scavo), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il conferimento potrà avvenire esclusivamente con materiali provenienti da siti autorizzati.
3. I materiali conferibili dovranno possedere idonee caratteristiche chimiche e fisiche, nel rispetto delle normative vigenti, e tipologie assimilabili al fondo naturale del sito di destinazione (chimico-fisico e geologico) oltre ad essere idonei al tipo di utilizzo specifico (abbancamenti, livellamenti, riempimenti e colmatazioni).
4. Sempre nel rispetto delle normative vigenti è consentito il conferimento di "terre da coltivo", intese come la parte più superficiale del cotico agrario adatto all'impianto vegetazionale conseguentemente alla sistemazione morfologica, nella quantità idonea al ripristino delle funzioni agricole dei fondi e nel rispetto del progetto di sistemazione finale approvato.
5. I quantitativi conferibili saranno determinati in sede progettuale e dovranno essere specificati nel provvedimento autorizzativo.

Art. 31 – Monitoraggio ambientale (rumore, polveri, altri inquinanti)

1. Il monitoraggio delle acque superficiali deve essere effettuato nel caso di scavi sottofalda. La frequenza dei prelievi deve essere stabilita di volta in volta in funzione della situazione specifica e recepita negli accordi con i privati di cui all'art. 24 della L.R. 7/2004.
2. Per il monitoraggio delle acque sotterranee, in caso di presenza di falda, dovranno essere previsti piezometri in numero idoneo;
3. Il monitoraggio del rumore e delle polveri dovrà essere predisposto in funzione dei ricettori sensibili presenti nell'area. Le tipologie e le metodologie di monitoraggio per rumore e polveri dovranno essere individuate nello studio di impatto ambientale per le attività soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della LR 4/2018 e dovranno in ogni caso essere concordate per numero e frequenza con gli Enti competenti e rispettare le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi.
4. Per le attività soggette a VIA ai sensi della LR 4/2018 lo stesso provvedimento di V.I.A. contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal fine è predisposta all'interno del S.I.A. una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme



degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

5. Il proponente dovrà trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione degli interventi.

6. Il Comune potrà esercitare le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPAE dell'Emilia-Romagna. Potrà avvalersi, inoltre, delle strutture dell'ARPAE per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.

7. Le attività di cava rientrano tra le attività soggette ad AUA ai sensi del DPR 59/2013, in particolare per emissioni in atmosfera, autorizzazione per impatto acustico, scarichi (solo in caso di punti di scarico da impianti o strutture di servizio esistenti). Le acque meteoriche scolanti dal fronte cava e dai piazzali di pertinenza nei quali non vengono svolte attività di lavorazione degli inerti o depositi di materiali, sono escluse dall'applicazione del DPR 59/2013 e non sono quindi soggette ad AUA.

8. Il proponente dovrà trasmettere al Comune in concomitanza alla perizia annuale e cioè entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni, nonché dettagliare le attività eseguite nel corso del periodo considerato, comprese le attività inerenti il monitoraggio, gli esiti di questo, le misure correttive e di mitigazione eventualmente adottate.

Art. 32 - (Schede relative agli ambiti estrattivi di progetto)

Per ogni ambito è stata elaborata apposita scheda contenente, fra l'altro prescrizioni relative alle modalità di escavazione e di recupero all'interno delle singole aree; tali disposizioni, contenute nelle schede monografiche elaborato E6, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti norme e i vari progetti presentati dovranno verificarne il rispetto.

Le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso necessari preventivi al rilascio della autorizzazione estrattiva, sono elencati nelle schede monografiche.

TITOLO III – QUANTITATIVI ESTRAIBILI E BILANCIO AMBIENTALE

Art. 33 (Obiettivi quantità)

Ad ogni previsione estrattiva è affidato un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo di validità del piano. Tale quantità di materiale coincide con quella utile per uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono all'obiettivo di quantità. Questi ultimi



dovranno essere collocati ed utilizzati come regolato dalle presenti norme.

Art. 34 (Quantità individuate)

1. Le aree estrattive e le corrispondenti potenzialità individuate dal P.A.E., nonché dal PIAE Rimini, sono riportate nella seguente Tabella (Tab. 1).

Tabella 1 – quantità individuate dal PAE

area	ambito	materiale	Volumetria PIAE	Volumetria PAE
POLO SMN2	SMN2-1	CALCARE	340.000 mc	340.000 mc

2. La potenzialità estrattiva prevista viene ritenuta sufficiente al soddisfacimento, nel prossimo decennio, della richiesta di materiali litoidi per le esigenze locali, nel rispetto dei quantitativi minimi e massimi espressi dal PIAE Rimini.

3. L'estrazione del quantitativo utile qui indicato potrà avvenire esclusivamente all'interno del perimetro individuato nelle tavole di piano come "U.M.I. con attività estrattiva futura", nelle modalità definite nelle schede monografiche (elaborato E6) e nel piano di coltivazione approvato.

4. All'intero del perimetro dell'ambito, come individuato nelle tavole di piano, ad esclusione delle U.M.I. con attività estrattiva futura pianificate, non è altresì consentita l'estrazione e/o asportazione di materiale se non direttamente specificato e consentito nelle schede monografiche elaborato E6. Sono consentiti interventi di sistemazione morfologica, raccordo morfologico, ripristino morfologico e vegetazionale, recupero ambientale.

5. All'esterno del perimetro dell'ambito, come individuato nelle tavole di piano, non è consentita nessuna attività estrattiva o di modificazione dei profili naturali e allo stato di fatto, ad esclusione di comprovate esigenze di raccordo morfologico propedeutico all'estrazione del materiale utile all'interno dei perimetri autorizzati, nelle modalità specificate nelle schede monografiche elaborato E6.

Art. 35 (Accordi con i privati per le aree destinate al recupero delle aree soggette ad attività estrattive)

Il Comune di Talamello ha concluso accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Il contenuto dei predetti accordi viene integralmente richiamato per quanto attiene alle modalità di intervento e di destinazione d'uso delle aree recuperate.

Art. 36 (Indicatori ambientali)

1. Il PAE di Talamello persegue il criterio generale di riduzione del consumo di suolo e di utilizzo di



risorse naturali non rinnovabili, introducendo, nella propria pianificazione di settore, le linee guida e di valutazione di sostenibilità delle scelte, dei progetti europei e delle iniziative regionali che riguardano:

- a) l'ottimizzazione delle risorse estrattive
- b) la massimizzazione nel valore dei materiali aggregati naturali di qualità
- c) la riduzione nel consumo di suolo privilegiando lo sfruttamento delle cave attive evitando di aprire nuovi siti
- d) il recupero ed il riuso di materia (fonte primaria di riduzione nel consumo di risorse non rinnovabili)
- e) la pianificazione a larga scala non più a scala prettamente locale
- f) linee guida di sistemazione delle cave uniformi ed articolate su obiettivi strategici (coordinamento delle azioni progettuali)
- g) valutazioni costi benefici e direttive inerenti alla pianificazione della sostenibilità delle scelte.

2. L'elaborato E5 – VALSAT E BILANCIO AMBIENTALE individua gli indicatori ambientali in base ai quali devono necessariamente essere definiti gli impatti e le relative misure di mitigazione nelle valutazioni di impatto ambientale, sia per i piani di coltivazione, sia per i progetti di riqualificazione e recupero.

Indicazioni specifiche ulteriori sulla sostenibilità ambientale complessiva e sul regime di tutela per ogni singola area sono riportate nelle schede monografiche elaborato E6.

3. Le Componenti ambientali che dovranno essere considerate nella valutazione di impatto ambientale e nelle scelte progettuali dovranno ricomprendere quelle elencate di seguito:

1. aria	2. rumore
3. risorse idriche	4. suolo e sottosuolo
5. biodiversità e paesaggio	6. consumi e rifiuti
7. energia ed effetto serra	8. mobilità e trasporti
9. modelli insediativi	10. turismo
11. industria	12. agricoltura
13. radiazioni	14. monitoraggio e prevenzione degli impatti
15. sicurezza sul lavoro e tutela della salute	

4. Le valutazioni in termini di emissioni atmosfera dovranno perseguire gli obiettivi del PAI2020 della Regione Emilia Romagna, con particolare riferimento alle NTA del piano ed al paragrafo 9.4.3.4 della relazione generale, specifico per l'attività estrattiva. Le valutazioni di cui al presente comma dovranno essere svolte all'interno del SIA in fase di verifica di assoggettabilità a VIA e in fase di AUA.

Si definiscono polveri diffuse le polveri generate da sorgenti che immettono particelle solide in atmosfera in flussi non convogliati. Tali sorgenti contribuiscono in modo rilevante alle emissioni di particolato primario in atmosfera. Le principali sorgenti di polveri diffuse includono l'erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, l'edilizia e altre attività industriali, in particolare cave e



miniere. In sede autorizzativa e di valutazione di compatibilità ambientale dovranno essere adottate le migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano:

- l'adozione di protezioni antivento;
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;
- l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;
- l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;
- lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;
- l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.

5. Le valutazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere integrate con quanto riportato nella Strategia di mitigazione ed adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna, approvata con DAL 187/2018.

In particolare i piani di coltivazione ed i progetti di sistemazione finale dei siti dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

1. *Individuazione di soluzioni strutturali e comportamentali per la qualità dell'aria*
2. *manutenzione diffuse del territorio come prevenzione del dissesto e del degrado*
3. *attività e pratiche volte alla sostenibilità ed alla prevenzione e mitigazione del degrado di suolo*
4. *interventi per la sicurezza e la gestione delle reti e delle infrastrutture per la mobilità*
5. *integrazione tra i livelli di pianificazione*
6. *incentivo ad interventi di forestazione*
7. *gestione ottimizzata delle acque sotterranee e superficiali*
8. *conservazione e monitoraggio della biodiversità, della rete ecologica e dei suoli*
9. *controllo e contenimento degli apporti di inquinanti*
10. *tutela della agricoltura tipica e della biodiversità in agricoltura*
11. *risparmio energetico nelle attività produttive*
12. *riduzione dei consumi ed uso efficiente delle risorse idriche*
13. *riduzione nella produzione dei rifiuti e pianificazione degli interventi per il recupero e il riciclo*
14. *miglioramento dei trasporti e della logistica per il sistema produttivo in generale*
15. *sensibilizzazione all'adozione di cautele e presidi per la sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori; controllo delle emissioni e verifica delle condizioni ed effetti sulla salute anche verso l'esterno.*

6. Le buone pratiche di gestione ambientale dell'attività estrattiva, nell'ottica della sostenibilità delle scelte, dovranno perseguire i seguenti indirizzi generali individuabili dalla strategia regionale:

- a) *soluzioni volte alla conservazione della risorsa idrica con accumuli per riutilizzo (accumuli locali, riserve, ecc.);*



- b) soluzioni per il contenimento e la riduzione delle emissioni in atmosfera sia logistiche, sia tecnologiche;
- c) interventi coordinati sul territorio non solo internamente alle aree estrattive ma in un intorno adeguato al fine di prevenire dissesti e/o degradi ed operare nella direzione di un controllo sul territorio;
- d) manutenzione periodica sulle viabilità locale;
- e) verifica della pianificazione a vari livelli ed integrazione delle varie disposizioni; soluzioni e scelte progettuali appropriate;
- f) interventi di compensazione del verde e di forestazione propedeutici alle fasi estrattive e non limitati alla sola componente di sistemazione finale successiva allo scavo;
- g) preservazione della biodiversità con rilievi di dettaglio ed interventi atti a favorirne la conservazione o il recupero;
- h) mezzi ed apparati in perfetta efficienza e in grado di soddisfare l'obiettivo di un contenimento delle emissioni e di riduzione dei consumi;
- i) pianificazione degli interventi di sistemazione in maniera oculata con il contesto geografico, territoriale e paesaggistico;
- j) verifica delle interferenze con attività prossime in particolare con effetti diretti o indotti sulle produzioni agricole locali;
- k) verifica delle emissioni verso l'esterno con accorgimenti e soluzioni atte a mitigare e contrastare gli effetti negativi;
- l) coordinamento delle azioni e delle soluzioni progettuali tra ambiti estrattivi vicini o comunque in grado di esprimere effetti sovrapponibili in termini ambientali.

7. Le schede monografiche dei siti estrattivi, elaborato E6, riportano il quadro complessivo di valutazione del tipo e del numero di indicatori ambientali specifici che si ritiene utile approfondire.

Art. 37 (Indicatori per il monitoraggio del PAE)

	Indicatore	Descrizione sintetica	Unità di misura	Scopo	Frequenza	Responsabile monitoraggio
1	<i>Tempi di attivazione delle attività estrattive</i>	Valuta il tempo intercorso dall'approvazione del Piano al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva	<i>mesi o anni</i>	Monitorare i tempi medi di attivazione delle attività estrattive	<i>Annuale</i>	Provincia e Comune
2	<i>Stato di avanzamento degli interventi estrattivi</i>	Per ogni ambito valuta i quantitative estratti	<i>m³/anno</i>	Stimare il livello di attuazione delle scelte di Piano in termini di quantitativi estratti rispetto ai quantitativi pianificati	<i>Annuale</i>	Provincia e Comune
3	<i>Disponibilità residua</i>	Per ogni polo e/o ambito valuta i quantitativi ancora disponibili rispetto a quelli pianificati dal Piano	<i>m³</i>	Stimare il livello di attuazione delle scelte di Piano in termini di quantitativi estratti rispetto ai quantitativi pianificati	<i>Annuale</i>	Provincia e Comune



4	Modalità di trasporto del materiale	Per ogni polo e/o ambito valuta le modalità di trasporto dei materiali estratti verso i principali utilizzatori (via gomma/via acqua). In modo particolare per il trasporto via gomma deve essere considerato il chilometraggio delle viabilità comunali e provinciali interessate	km	motivazioni della scelta (economicità, fattibilità tecnica, disponibilità delle autorizzazioni necessarie per il transito, ecc.) Comunicazione annuale al Comune e ad Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile LR 18/16 e DGR 2029/2019	Annuale	Agenzia Regionale Sic. Territoriale e Prot. Civile - Comune
5	Interferenza con il sistema insediativo esistente	Per ogni polo e/o ambito valuta la presenza di abitazioni nei pressi dell'area sottoposta ad intervento estrattivo ed interessata dall'attività dei mezzi d'opera	% di popolazione comunale esposta agli impatti	Monitorare ed evidenziare l'insorgenza di fenomeni di criticità (rumori, polveri, transito di mezzi pesanti)	Triennale	Comune
6	Impianti autorizzati al recupero di rifiuti inerti non pericolosi	Per ogni Comune valuta la predisposizione o meno di impianti autorizzati al recupero di rifiuti inerti non pericolosi	numero impianti autorizzati	Incentivare il recupero di materiali inerti provenienti dagli scarti delle costruzioni e demolizioni e dalla risulta degli scavi	Annuale	Provincia
7	Stato di attuazione e qualità degli interventi di sistemazione	Per ogni polo e/o ambito valuta lo stato di attuazione e la qualità degli interventi di sistemazione previsti	%	Stimare l'efficacia delle scelte di Piano con riferimento alla volontà di coniugare gli interventi estrattivi (finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni stimati) con interventi mirati di riequilibrio ecologico	Annuale	Provincia/Comune
8	Aree di delocalizzazione degli interventi di naturalizzazione	Per ogni polo e/o ambito valuta le aree di delocalizzazione degli interventi di naturalizzazione	m ²	Recuperare la naturalità delle aree destinate a poli estrattivi (con particolare attenzione a quelli ubicati in aree di pertinenza fluviale) anche mediante la sostituzione delle colture agrarie intensive con elementi naturali	annuale	comune
9	Stato di attuazione del monitoraggio ambientale	Per ogni polo e/o ambito evidenzia il rispetto o meno delle misure di monitoraggio		Stimare il livello di applicazione delle misure di monitoraggio previste ed evidenziare l'insorgenza di fenomeni di inquinamento	triennale	Provincia



10	Qualità delle acque sotterranee	Valuta lo Stato ambientale delle acque sotterranee tenendo conto dello stato chimico e dello stato compatibili le strutture quantitativo dei corpi idrici sotterranei (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 260/2010).		Valutare lo stato di qualità ambientale delle acque superficiali relativamente alle stazioni di monitoraggio in prossimità dei poli e/o ambiti	Annuale	ARPAE Autocontrollo
11	Qualità delle acque superficiali	Valuta lo Stato ambientale delle acque superficiali tenendo conto dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici significativi (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 260/2010).		Valutare lo stato di qualità ambientale delle acque superficiali relativamente alle stazioni di monitoraggio in prossimità dei poli e/o ambiti	Annuale	ARPAE Autocontrollo

12	Realizzazione delle sistemazioni finali	Aree a sistemazione finale a bosco mesofilo o igrofilo realizzate	m	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione funzionali all'assorbimento della CO_2	Triennale	Provincia/Comune
		Aree a sistemazione finale a macchia - radura realizzate	m	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione funzionali all'assorbimento della CO_2	Triennale	Provincia/Comune
		Aree a sistemazione finale ad aree prative con siepi e filari realizzate	m	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione funzionali all'assorbimento della CO_2	Triennale	Provincia/Comune
		Aree a sistemazione finale a zone umide realizzate	m	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione funzionali all'assorbimento della CO_2	Triennale	Provincia/Comune
13	Ripristino dell'uso agricolo nelle aree di ex-cava	Aree a sistemazione finale ad uso agricolo realizzate	m^2	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione	Triennale	Comune
14	Realizzazione di sistemazioni finali a lago	Superficie di bacini lacustri realizzate	m^2	Verificare l'attuazione delle opere di sistemazione	Triennale	Provincia/Comune
15	Realizzazione di bacini per l'agricoltura	Quantità di acqua invasata nei bacini irrigui e/o ad uso plurimo	m^3	Verificare l'efficacia delle previsioni di Piano	Triennale	Provincia/Comune
16	Molestie acustiche generate	Individuazione di situazioni puntuali di	n .	Verificare l'efficacia delle misure di	Annuale	Comune ARPAE



	dall'attività estrattiva	disturbo a carico di recettori sensibili	segnalazioni	mitigazione per il rumore		
17	Disturbi da produzioni di polveri	Individuazione di situazioni puntuali di disturbo a carico di recettori sensibili	n. segnalazioni	Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione per la diffusione di polveri	Annuale	Comune ARPAE
18	Grado di ossigenazione della colonna d'acqua	Percentuale di saturazione dell'ossigeno lungo la colonna d'acqua, misurato nel punto di massima profondità del bacino, nel periodo in cui è atteso il rimescolamento della massa d'acqua.	%	Valutare l'effetto della profondità del bacino sulla distribuzione dell'ossigeno.	Annuale	Comune ARPAE
19	Volumi d'acqua in condizioni di anossia	Volume di acqua appartenente allo strato ipolimnico, nelle condizioni di massima stratificazione termica.	% sul volume totale	Valutare l'effetto della profondità del bacino sulla distribuzione dell'ossigeno.	Annuale	ARPAE
20	Grado di eutrofia del bacino lacustre	Valutazione dell'eutrofia delle acque mediante determinazione della concentrazione di clorofilla a fitoplanctonica.	classe di eutrofia	Valutare l'effetto della profondità del bacino sulle condizioni qualitative della massa d'acqua.	Annuale	ARPAE